## REGOLAMENTO (CEE) N. 2694/90 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 1990

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2626/90 della Commissione (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2626/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, alia luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2626/90 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- Non è fissata la restituzione all'esportazione verso la Repubblica democratica tedesca.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.